

## **INFORMATIVA SETTEMBRE 2022**

### **1) ADDETTO ALL'ADDESTRAMENTO DEI NUOVI ASSUNTI – CHIARIAMO IL SUO RUOLO**

Il compito di questa persona è quello di affiancare il nuovo lavoratore per tutta la durata della formazione/addestramento, trasmettendo le competenze necessarie e garantendo



l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna e quella interna. Tale attività deve essere svolta da un **lavoratore qualificato** di livello pari o superiore a quello che consegnerà il giovane al termine del periodo formativo.

Si consiglia almeno tre anni di esperienza lavorativa, fatto salvo il caso in cui nell'azienda vi siano lavoratori con un'anzianità nella qualifica inferiore ai tre anni.

Nelle imprese artigiane ed in quelle con meno di quindici dipendenti, tale ruolo può essere svolto direttamente dal titolare, da un socio o da un familiare purché in possesso delle specifiche competenze. Il cosiddetto "addestratore" o il tutor (quando presente), ha il compito di **affiancare il nuovo assunto per tutto il periodo necessario**, per trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative. Tutti i lavoratori sono responsabili di se stessi e delle persone che si trovano sul posto di lavoro, per azioni e omissioni che possono causare danno al nuovo lavoratore (infortunio o malattia professionale).

Chiunque insegni qualcosa a qualcun altro, ne è responsabile, che sia un preposto o un collega, che ci siano delle firme su qualche modulo/registro oppure no; i tutor e i lavoratori esperti, sono responsabili di insegnare il mestiere, ma che siano stati nominati o meno non cambia niente. In base all'art. 20 del D. Lgs. 81/08 infatti, **tutti i lavoratori hanno compiti e responsabilità**, sono responsabili di quello che fanno bene, di quel che sbagliano, delle direttive giuste che danno e dei consigli sbagliati che danno, delle cose che non insegnano, se omettono giusti insegnamenti, se non controllano e se non correggono.

TUTTI I LAVORATORI, TUTOR, PREPOSTI O LAVORATORI SEMPLICI, HANNO RESPONSABILITA'.  
NON ESISTE CHE QUALCUNO LAVORI PENSANDO CHE LE RESPONSABILITA' SONO SOLO DI QUALCUN'ALTRO.

L'art. 37 del D. Lgs. 81/08 dice che l'addestramento dei nuovi assunti deve essere fatto da un lavoratore esperto della specifica lavorazione (il datore di lavoro, il caporeparto o un collega).

Questa persona non può rifiutare il compito affidatogli, in quanto esperta (competente e con esperienza) ed adatta a tramandare conoscenze e abilità al nuovo assunto.

In ogni azienda tutti devono si devono abituare a prendersi le proprie responsabilità, senza subire soltanto le decisioni, credendo che solo così si possa essere sempre "salvi"! I lavoratori si devono abituare e devono capire.

## 2) ESISTE IL COSIDDETTO "RESPONSABILE DELLA SICUREZZA"?

Iniziamo dicendo che la risposta è negativa. In ogni ambiente lavorativo è chiaramente presente o deve essere comunque individuato il **Datore di Lavoro**, che è la figura che ha la maggior parte degli

obblighi e delle responsabilità legate al D. lgs. 81/08. In ogni ambiente di lavoro deve essere eletto o designato il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, il cui compito è quello di rappresentare i colleghi, essere il loro portavoce ed altro; per questa figura non sono previste sanzioni, mentre ne sono previste per i **lavoratori** (anche il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è un lavoratore). E' obbligatoria anche la nomina del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (può essere il datore di lavoro, un dipendente o un professionista esterno), che è la figura che si occupa praticamente di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, procedure, ecc. Mai si parla di **Responsabile della Sicurezza**, che non esiste. E esistono invece altre figure che hanno responsabilità in materia di sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, manutentori, noleggiatori e cessionari.



## 3) NUOVI CONTRATTI DI LAVORO

Il 19 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta il D. Lgs. 27 giugno 2022 n° 104 che impone nuove regole per i contratti stipulati dopo il 13 agosto 2022 e nuovi diritti per i lavoratori già assunti. Devono essere presenti condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, obblighi tutele e riferimenti alla salute e sicurezza. In sostanza i lavoratori hanno diritto a ricevere informazioni complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e le relative tutele; devono essere specificati il luogo e l'orario di lavoro (comprese pause, riposi quotidiani e settimanali e durata del congedo retribuito), condizioni per il lavoro straordinario, condizioni per il cambio di orario o di turno, e tempi di preavviso. I lavoratori devono essere protetti da comportamenti di carattere ritorsivo (art. 13) da parte del datore di lavoro, dal preposto o altre figure legate all'organizzazione del lavoro. Con questo decreto, denominato "Decreto trasparenza", ci allineiamo agli standard europei. E' consigliabile consegnare copia del contratto di lavoro al lavoratore, così il datore di lavoro dimostra di aver adeguatamente informato il nuovo assunto, senza rimandare a contratti nazionali o ad altri riferimenti che possono mettere in difficoltà il lavoratore. Una grande attenzione deve essere posta nel definire il preciso orario di lavoro e dei motivi che possono richiederne la variazione e con quale anticipo, facendo attenzione a gestire in maniera egualitaria tutti i lavoratori. Devono essere comunicati anche i parametri di assegnazione dei compiti, di valutazione dei risultati, le modalità di controllo, ecc.



## 4) RISCHI DI ELETTROCUZIONE E DI INCENDIO

Iniziamo dicendo che ELETTROCUZIONE è l'attraversamento del corpo umano da parte della corrente elettrica e che L'INCENDIO può avere origine elettrica in caso di corto circuito, arco elettrico, sovraccarico; l'impianto elettrico può



essere vettore d'incendio se costituito da materiale combustibile. Si può avere una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando utilizzi impropri e facendo controlli a vista. Esempi di utilizzo improprio sono: uso di adattatori non idonei, giunzioni di cavi senza l'uso di morsetti, uso di prolunghe e ciabatte.

I principali controlli da effettuare a vista sull'impianto elettrico riguardano: stato degli involucri e degli isolanti, efficienza delle barriere di protezione, integrità impianto di messa a terra, connessioni dei conduttori e degli apparecchi, apparecchi per il comando e l'arresto di emergenza, ecc. Da non dimenticare la segnaletica di sicurezza e il comportamento umano!

E' necessario limitare il numero di persone esposte e i pericoli, vietare i comportamenti pericolosi, prescrivere i comportamenti necessari, fornire indicazioni su soccorso, salvataggio e prevenzione. Rivolgetevi agli esperti del settore per i controlli periodici anche strumentali.

## **5) PER QUALI SERVIZI SERVE IL "CIVA"?**

Si tratta di un applicativo dell'Inail che consente l'immatricolazione e la messa in servizio di impianti e attrezzature: ascensori, montacarichi e attrezzature di sollevamento, impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, apparecchi a pressione e impianti di riscaldamento. Da poco sono possibili anche omologazioni, revisioni, certificazioni, verifiche, tarature, ecc.

Per gli impianti di messa a terra il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia entro 30 giorni dalla messa in servizio; per le attrezzature di sollevamento, occorre anche richiedere la prima delle verifiche periodiche. Si tratta di una procedura interamente on line, cui possono provvedere autonomamente le aziende seguendo le istruzioni presenti sul sito.

Ovviamente il servizio è a pagamento, cui si provvede con i canali di "Pago Pa" e PayPal.



## **6) LAVORATORI ALTRUI SUL POSTO DI LAVORO**

Ci sono responsabilità di cui il committente non si libera, nemmeno in caso di subappalto. Come riportato in varie sentenze: "la normale diligenza e prudenza deve sempre sovrintendere alle attività imprenditoriali, e pertanto si rende necessario che un imprenditore non solo provveda alla sicurezza dei propri dipendenti, ma anche garantisca la sicurezza all'interno della propria azienda anche a chiunque fosse chiamato a lavorarvi, a qualsiasi titolo". Inoltre "L'eventuale omessa conoscenza del subappalto dei lavori è, comunque riconducibile alla negligenza del datore di lavoro, che non ha svolto specifici controlli". Infine "il committente non può limitarsi a confidare che l'appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori, esclusivamente sulla base dell'accettazione dell'incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell'impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata"; per esempio in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza





## **CORSI DI FORMAZIONE**

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per <b>lavoratori, parte generale</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Solo in e-learning su piattaforma Protecno
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> in materia di <b>primo soccorso aziendale</b> per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio in data 21/09/22
Corso intero e di <b>aggiornamento</b> per <b>attrezzature</b> (piattaforme, gru, trattori, macchine movimento terra) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12	Lavoratori addetti all'uso e alla manovra di attrezzature in cui è prevista specifica abilitazione	Inizio 26/09/22
Corso <b>intero e di aggiornamento</b> per la predisposizione di <b>segnaletica in presenza o in prossimità di traffico veicolare</b>	Addetti e preposti adibiti a tali lavorazioni	Inizio 28/09/22
Corso per <b>lavoratori, aggiornamento</b> per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	03/10/22
Corso <b>intero e aggiornamento</b> per addetti alla guida del <b>carrello elevatore</b> , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12	Lavoratori che utilizzano l'attrezzatura nello svolgimento della propria mansione	Inizio 05/10/22
Corso <b>PES-PAV</b> per lavoratori addetti ai lavori elettrici	Responsabili e lavoratori addetti alla installazione e manutenzione degli impianti elettrici descritti nella norma CEI 11-27.	Inizio 10/10/22
Corsi di formazione su commissione di <b>qualsiasi tipo</b>	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Anche per i corsi erogati presso i clienti dovranno essere garantiti tutti i requisiti di sicurezza anticontagio.

**Visitate il nostro sito!**

**Potete prendere visione delle precedenti informative mensili, scaricare i moduli spesso necessari, analizzare i nostri principali servizi e contattarci per consulenze e preventivi.**

Ponsacco, 01/09/22

**Team Studio Protecno**